



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 488	Oggetto: Servizio Tributi. Concessione di occupazione suolo pubblico in P/za Giovanni XXIII°, 14-16 per "intrattenimento clienti all'aperto" alla sig. ra Mancinone Amalia, amministratore unico della "Delfi s.r.l.", esercente l'attività di pubblico esercizio per il periodo compreso tra il 25.10.2011 e il 24.10.2012.
DATA 05.12.2011	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco, avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 18.11.2011, prot. n. 20394, Mancinone Amalia, nata a Civitacampomariano (CB) il 12/10/1963 e residente a Priverno in Via Case Alloggio Ferrovieri, in qualità di amministratore unico della "Delfi s.r.l." con sede legale in via Case Alloggio Ferrovieri, Priverno, p.IVA 02329500595, titolare dell'attività di "pubblico esercizio" sita in Via Piazza Giovanni XXIII°, 14-16, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in detta via, dal 25.10.2011 al 24.10.2012 per una superficie complessiva di mq 20,00 (ml.5,00 x ml.4,00) con gazebo, tavoli e sedie per scopo: intrattenimento clienti all'aperto;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal **1° aprile 2004** e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra citate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq.20, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto;

Visto il N.O. rilasciato in data 21/02/2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale per i beni architettonici e per i paesaggio, con cui si autorizzava l'installazione

delle attrezzature suddette con la prescrizione di utilizzare tipologie di materiali e colori previsti dal Regolamento Comunale;

Vista la Delib. G.C. n. 29/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva adeguato il canone di occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2009 con la quale veniva stabilito la diversificazione del canone da applicare in caso di utilizzo di suolo pubblico su aree a parcheggio a pagamento;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in **€. 1.273,00**;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 29.11.2011 prot. n.2135, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che venga lasciato libero il passaggio d'accesso alle scale;

Richiamato l'art. 19 punto 4 del regolamento comunale COSAP con cui veniva stabilito la possibilità di rateizzo per le occupazioni di suolo pubblico temporanee con importo maggiore ad € 250,00, con l'obbligo da parte del concessionario di rispettare le scadenze di pagamento riportate sulla dilazione di pagamento.

Vista la dilazione di pagamento presentata dalla sig.ra Mancinone Amalia per DELFI srl in data 21.11.2011 prot. n. 20442 inerente l'importo COSAP comprensivo di TARSU di € 1.273,00 in n. 4 rate come sotto riportate:

data scadenza rata	importo
1) 11.11.2011	€ 319,00
2) 21.02.2012	€ 318,00
3) 21.05.2012	€ 318,00
4) 21.08.2012	€ 318,00

Visto il versamento della prima rata di **€. 319,00**, effettuato presso l'Ufficio Riscossione Cosap di Priverno in data 21.11.2011 n. 255;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

alla sig. ra **MANCINONE AMALIA**, c.f.: **MNCMLA63D50D764N**, in qualità di amministratore unico della "Delfi S.r.l." c.f.: **02329500595**, titolare della attività di pubblico esercizio "Bar", di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat.I), in P/za Giovanni XXIII°, 14-16 (spazio rialzato della piazza antistante il bar e adiacente la Fontana dei Delfini), per il periodo compreso tra il 25/10/2011 e il 24/10/2012 per la durata di mesi 12 e per una superficie complessiva di mq. 20 (venti), a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni lasciando, comunque, libero e sufficiente il passaggio per i pedoni e a condizione che sia garantita una zona adeguata per il transito delle persone, in particolare in occasione di festività o manifestazioni civili o religiose con forte affluenza di pubblico in piazza e comunque

lasciare libero lo spazio pedonale per l'accesso alle scalinate adiacenti al Monumento dei Caduti e garantendo i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- effettuare versamento del canone di utilizzo suolo pubblico entro le scadenze riportate nella dilazione di pagamento;
- rimuovere entro 15 giorni dalla scadenza della concessione la relativa attrezzatura;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto, il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di legge e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.
- non ottempera al versamento del canone entro 10 giorni dalle scadenze previste nella dilazione di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to(rag.Rachele Mastrantoni)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **06/12/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 05/12/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno lì 05/12/11
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele